



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
*Ufficio del Processo***

DECRETO N. 15/2021

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l'art. 53-ter (inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTO il decreto presidenziale del 29 dicembre 2017 per mezzo del quale, in attuazione della predetta norma, è stato istituito, presso il Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, il relativo Ufficio per il processo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 10 del 14 gennaio 2021), recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa" che ha modificato il precedente Regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, n. 9 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 63 del 16 marzo 2018);

VISTO l'articolo 28 del suddetto Regolamento che, nell'individuare i soggetti che compongono l'Ufficio per il processo amministrativo e le relative mansioni, stabilisce che i Segretari generali dei Tribunali Amministrativi regionali assegnino a detto ufficio personale di segreteria di area funzionale III, individuato tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio giudiziario;

VISTA la determina organizzativa del 4 gennaio 2021, recante l'immissione in ruolo - presso il Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano - dei funzionari vincitori del concorso indetto con bando del 19 luglio 2019 (pubblicato nella G.U.R.I., IV serie speciale "Concorsi", n. 61 del 2 agosto 2019), per mezzo della quale il Segretario Generale della sede ha assegnato la dott.ssa Veronica Lampadi al locale Ufficio per il processo;

VISTO altresì il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 136 del 9 giugno 2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia") ed in particolare il Capo II, "Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa", del Titolo II, nonché l'Allegato 3;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del menzionato decreto, rubricato "Addetti all'ufficio per il processo", ai sensi del quale, al fine di favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo costituite ai sensi dell'art. 53 ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, la Giustizia amministrativa è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un

contingente massimo di n. 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato;

VISTO altresì l'articolo 17 del decreto legge n. 80 del 2021 che prevede che il predetto personale a tempo determinato presterà attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato secondo modalità che saranno stabilite dalle Linee guida adottate con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato entro 50 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto;

VISTO il bando di concorso (pubblicato nella G.U.R.I., IV serie speciale "Concorsi", n. 53 del 6 luglio 2021) per il reclutamento delle prime n. 168 unità di personale non dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da assumere in forza dell'articolo 11 citato;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del bando in parola, che prevede che al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, siano assegnati, a seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale per titoli ed esami, n. 6 funzionari amministrativi e n. 2 assistenti informatici;

RITENUTO, tutto ciò premesso, di dover provvedere ad una ricognizione dei soggetti coinvolti nell'attività dell'Ufficio per il processo istituito presso il Tribunale, nonché degli specifici compiti ad essi assegnati, anche in considerazione della prossima immissione di ulteriore personale nell'Ufficio in parola con la finalità di favorirne la piena operatività ed assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, secondo quanto prescritto dall'articolo 11 del decreto legge n. 80 del 2021;

SENTITI il Segretario Generale della sede e il Magistrato delegato;

DISPONE

Art. 1

L'Ufficio per il processo del Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, già istituito con decreto presidenziale del 29 dicembre 2017, dipende funzionalmente dal Presidente del Tar, che lo dirige e sovrintende all'attività dello stesso e dei soggetti in esso impiegati. Nell'espletamento dei predetti compiti, e limitatamente alle funzioni che intenderà delegare, il Presidente sarà coadiuvato dal Magistrato delegato per l'Ufficio del processo.

Art. 2

La dottoressa Veronica Lampadi, già assegnata all'Ufficio per il processo della sede con determina organizzativa del Segretario Generale del 4 gennaio 2021, è individuata, tra il personale di area III in servizio presso il Tribunale, quale funzionario responsabile del predetto ufficio.

Art. 3

All'Ufficio per il processo istituito presso il Tar Lombardia, sede di Milano, sono altresì assegnati:

- il personale a tempo determinato che sarà assunto a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, per titoli e prova scritta, di cui all'articolo 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80;
- coloro che svolgono presso il Tribunale il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo quanto disposto dall'articolo 28 del "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa", approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251/2020;

- coloro che svolgono presso il Tribunale il tirocinio integrativo di cui all'articolo 7 del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali", ai sensi del quale è previsto che gli studenti delle predette scuole svolgano periodi di formazione presso le sedi giudiziarie in forza di Convenzioni stipulate tra gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria e le Università sedi amministrative delle scuole;
- coloro che svolgono il tirocinio sostitutivo ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, qualora attivato;
- coloro che svolgono il tirocinio sostitutivo della pratica forense ai sensi del D.M. 17 marzo 2016, n. 58, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari", qualora attivato.

Art. 4

I. L'ufficio per il processo svolge i seguenti compiti:

- analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal Presidente o suo delegato, sentiti i magistrati affidatari;
- assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- per l'espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del Presidente o suo delegato;
- raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'Ufficio studi;
- organizzazione, coordinamento e gestione amministrativa dei tirocini attivati presso il Tribunale (a titolo esemplificativo: promozione della turnazione dei tirocinanti tra le Sezioni interne del Tribunale; verifica che i tirocinanti si dedichino con costanza e diligenza alle attività di formazione; segnalazione di eventuali criticità nel loro percorso formativo);
- promozione, su indicazione del Presidente del Tar e d'intesa con i Magistrati disponibili, di incontri formativi per i tirocinanti del Tribunale;
- ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

II. Con riferimento alle unità di personale che saranno assunte a tempo determinato in attuazione di quanto disposto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e che saranno addette all'Ufficio per il processo, specifici compiti saranno individuati in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato – da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 80 del 2021 – recante le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa.

Art. 5

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto presidenziale 29 dicembre 2017.

Art. 6

La Segreteria Generale provvederà alla trasmissione del presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati e al Personale del Tribunale, nonché alla relativa pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Milano, 27 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano